

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) e l'utilizzo dell'area ecologica comunale, disciplinandone le modalità di raccolta "porta a porta" nonché l'accesso alla piazzola ecologica per la corretta separazione e conferimento delle varie frazioni di rifiuto di cui al successivo art. 5.
2. La piazzola ecologica comunale è situata nell'area di Vialone nell'area limitrofa il depuratore.

ART. 2 – Gestione del servizio

1. I servizi di raccolta trasporto e di smaltimento sono affidati a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, in possesso di idonei requisiti previsti dalla legge mentre il presidio e la custodia della piazzola ecologica, sono in carico all'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - Accesso alla piazzola ecologica – soggetti autorizzati e modalità

1. Sono autorizzati ad accedere alla piazzola ecologica ed a conferire rifiuti esclusivamente gli utenti privati residenti nel Comune di Sant'Alessio con Vialone, di età superiore ai 18 anni.
2. L'accesso è consentito unicamente negli orari di apertura della stessa ed avviene mediante esibizione della documentazione attestante la residenza nel comune di Sant'Alessio con Vialone o per riconoscimento diretto da parte del custode dell'area medesima.
3. L'accesso all'area, qualora avvenga con automezzo, prevede lo spegnimento del motore nelle varie fasi di conferimento dei rifiuti.
4. L'accesso fuori orario è consentito unicamente al personale del gestore a cui è affidato il servizio di smaltimento ed al personale comunale.

ART. 4 - Orario di apertura della piazzola ecologica

1. L'area di conferimento osserva i seguenti orari di apertura:
 - Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
 - Sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00
2. Tali giorni e/o orari possono essere variati con ordinanza del Sindaco e previa adeguata informazione agli utenti.

ART. 5 - Tipologie di rifiuto da conferire presso la piazzola ecologica

1. Sono da conferire gratuitamente, da parte degli utenti, le seguenti tipologie di rifiuto:

1. CER 200101 rifiuti di carta cartone
2. codice CER 200102 rifiuti in vetro
3. codice CER 200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi codice
4. CER 200125 oli e grassi commestibili
5. codice CER 200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
6. codice CER 200133* batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601,160602, 160203 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
7. Codice CER 200134 batterie e accumulatori diversi da cui alla voce 200133
8. codice CER 200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolose
9. codice CER 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
10. codice CER 200139 rifiuti plastici
11. codice CER 200140 rifiuti metallici
12. codice CER 200201 rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)
13. codice CER 200307 ingombranti
14. codice CER 150101 imballaggi carta e cartone
15. codice CER 150102 imballaggi in plastica
16. codice CER 150104 imballaggi metallici
17. codice CER 150106 imballaggi materiali misti
18. codice CER 150107 imballaggi in vetro
19. codice CER 200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20. codice CER 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*
21. codice CER 170405 ferro e acciaio
22. codice CER 200138 legno
23. codice CER 150103 imballaggi in legno

24.codice CER 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 1602015* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)

25.codice CER 200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

ART. 6 - Tipologie di rifiuto da conferire mediante servizio “porta a porta”

1. Sono da conferire da parte degli utenti, mediante servizio “porta a porta” le seguenti tipologie di rifiuto:

- a) indifferenziato – n. 1 raccolta con cadenza settimanale;
- b) umido – n. 2 raccolte con cadenza settimanale;
- d) plastica e lattine – n. 1 raccolta con cadenza quindicinale;
- e) carta e cartone – n.1 raccolta con cadenza quindicinale;

ART. 7 - Obblighi dell'utenza

1. Per quanto concerne la piazzola ecologica gli utenti, così come individuati al precedente art. 3, per conferire i rifiuti all'area sono obbligati a:

- a) differenziare correttamente le varie frazioni di rifiuto da conferire secondo le modalità di cui all'art.5;
- b) raccogliere eventuali rifiuti caduti a terra durante le fasi di scaricamento e conferimento nell'area;
- c) conferire i rifiuti nell'area di pertinenza, secondo la cartellonistica presente in loco e/o le indicazioni del custode;
- d) trattenersi all'interno dell'area ecologica per il tempo strettamente necessario alle operazioni di conferimento;
- e) osservare gli orari di apertura dell'area ecologica;
- f) attenersi alle modalità operative indicate dal custode.

2. Per quanto concerne i conferimenti relativi all'art. 6 servizio di raccolta “porta a porta” gli utenti dovranno depositare i rifiuti, negli appositi contenitori e/o sacchi, ove possibile, dinanzi alla propria residenza / attività così come individuata dalla numerazione civica, dalle ore 06,00 alle ore 08,00 del giorno della raccolta ad eccezione della frazione umido che andrà esposta entro le ore 6,00 del giorno di raccolta. Gli orari possono essere variati con ordinanza del Sindaco e previa adeguata informazione agli utenti.

ART. 8 - Divieti

1. Presso l'area ecologica è vietato:

- a) il conferimento da parte di utenti non residenti nel Comune di Sant'Alessio con Vialone ovvero di rifiuti non provenienti dal Comune di Sant'Alessio con Vialone;
- b) l'ingresso ai minori di anni 18 se non accompagnati;
- c) l'ingresso ai cani ancorché accompagnati;
- d) rovistare nelle aree di stoccaggio dei rifiuti;
- e) il conferimento di pneumatici di qualsiasi tipo;
- f) il conferimento di erba, sfalci e ramaglie da parte di esercenti attività di giardinaggio;
- i) il conferimento dei rifiuti organici;
- j) il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- k) il commercio e/o vendita diretta di materiali e/o rifiuti da avviare al riuso;
- l) l'accesso in orario di chiusura scavalcando la recinzione;
- m) introdursi nei cassoni;
- n) tutto quanto non previsto nell'art. 5.
- o) - il conferimento degli oli di origine vegetale ed animale da parte dei titolari di attività di ristorazione ;
 - il conferimento di oli minerali esausti, accumulatori/ batterie e pezzi meccanici in generale da parte dei titolari di officine meccaniche, elettrauto ed altri soggetti autorizzati al ricambio / sostituzione;
 - il conferimento di TV , frigoriferi, lavatrici e RAEE ed in generale da parte di venditori / o riparatori operanti nel settore;
 - il conferimento di materiale inerti, calcinacci e macerie da parte di imprese edili;
 - il conferimento in generale di qualsiasi rifiuto o prodotto di scarto inerente e riconducibile all'azienda stessa.

2. Per quanto concerne i conferimenti di cui all'art. 6, è fatto divieto di depositare contenitori e sacchi su suolo pubblico dopo le ore 08,00 del giorno della raccolta. Gli orari possono essere variati con ordinanza del Sindaco e previa adeguata informazione agli utenti.

ART. 9 - Obbligo del custode dell'area ecologica

1 Il custode dell'area ecologica, deve:

- a) aprire e chiudere il cancello carraio di accesso secondo gli orari stabiliti;
- b) presidiare l'apertura dell'area ecologica;
- c) mantenere la pulizia delle superfici pavimentate;

- d) controllare e sensibilizzare gli utenti sulle modalità di deposito dei rifiuti nelle aree previste in funzione della loro classificazione;
- e) prestare aiuto agli utenti, quando necessario, per lo scarico e la sistemazione dei rifiuti;
- f) effettuare l'eventuale ultima cernita dei rifiuti;
- g) verificare il grado di riempimento dei cassoni e contenitori vari presenti e comunicare all'Amministrazione l'esigenza della relativa vuotatura;
- h) verificare che l'accesso all'area sia riservato unicamente agli utenti del Comune di Sant'Alessio con Vialone;
- i) avvisare tempestivamente l'Amministrazione Comunale, nel caso si riscontrassero alla struttura segni di manomissione, atti di vandalismo e quant'altro compromettente l'efficienza della struttura stessa;
- j) garantire il rispetto dei divieti precedenti;
- k) dissuadere l'utente che intenzionalmente contravvenga ai divieti dell'articolo precedente, informandolo sulle sanzioni pecuniarie possibili e richiedendo l'intervento della Polizia Locale.

ART. 10 - Controlli

1. Le attività di controllo in materia avvengono: – su segnalazione verbale del personale operante presso la piazzola ecologica; – su iniziativa del personale del Settore Tecnico oppure dell'Ufficio di Polizia Locale.

ART. 11 - Sanzioni

1 Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00;

2 Le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento sono applicate dal personale dell'Ufficio di Polizia Locale secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

3 E' fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi in materia e, in particolare, dal D.Lgs. 03/04/2006, n. 152.

ART. 12 - Opposizione ai verbali di contestazione

1 Entro il termine previsto dalla legge, l'interessato, in qualità di trasgressore ovvero di obbligato in solido può proporre ricorso nei termini e nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia.

2 Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.

ART. 13 - Responsabilità

1 Il Comune di Sant'Alessio con Vialone è sollevato ed indenne da ogni responsabilità e/o danno in caso di dolo e/o colpa per cause imputabili al Gestore del servizio di smaltimento.

2 Qualora all'interno dell'area ecologica si verificassero incidenti agli utenti dovuti al mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli stessi ritenendo, in tal modo, sollevato il Comune da ogni responsabilità.

3 Il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità e/o danno in caso di dolo e/o colpa per incidente tra automezzi privati all'interno dell'area ecologica.

ART. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.